

ADEMPIMENTI

Slitta al 10 dicembre il termine di presentazione del 770

di Lucia Recchioni



DIGITAL Seminario di specializzazione
GLI ADEMPIMENTI PRIVACY NEGLI STUDI PROFESSIONALI
[Scopri di più >](#)

L'[articolo 10 D.L. 137/2020](#) (c.d. “**Decreto Ristori**”) prevede lo **slittamento del termine di presentazione del modello 770/2020 al 10 dicembre**.

Si tratta, quindi, di un **ulteriore differimento rispetto al termine del 30 novembre**, indicato nelle bozze di decreto.

Il **differimento del termine per il 770** trascina con sé anche quello delle **Certificazioni Uniche** contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**, le quali, come noto, possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Lo slittamento al 10 dicembre, poi, comporta importanti effetti anche ai fini del **ravvedimento**, essendo possibile, entro questa data, **beneficiare della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo** in caso di **infedele presentazione del modello 770/2019, omessa effettuazione delle ritenute** nell’anno 2019 e **omesso versamento** delle ritenute operate, sempre nello stesso anno.

Entro il **10 dicembre**, quindi, dovranno essere trasmessi, con il **modello 770**, tra gli altri, i dati relativi:

- alle **ritenute operate**, alle **trattenute per assistenza fiscale**, alle **imposte sostitutive effettuate** (quadro ST),
- agli **utili e proventi equiparati distribuiti** (da indicare nel quadro SI e SK),
- ai **redditi di capitale**, ai **compensi per avviamento commerciale** e ai **contributi degli enti pubblici e privati** (quadro SF),
- ai **premi** e alle **vincite** (quadro SH),
- alle **cessioni di partecipazioni** (quadro SO, da compilare a cura del notaio o degli altri intermediari, tra i quali figurano i **dottori commercialisti, ragionieri e periti**)

commerciali),

- alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da [articolo 25 D.L. 78/2010](#) (quadro SY).

Il **modello 770**, pertanto, prevede due quadri per la comunicazione della **distribuzione dei dividendi**:

- il **quadro SI**, nel quale devono essere indicati gli **utili e compensi equiparati corrisposti nell'anno 2019**,
- il **quadro SK**, che accoglie i dati dei **soggetti percettori residenti** nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2019, **esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva**.

È poi prevista la compilazione del **quadro ST** nel caso in cui siano operate **ritenute a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva**.

Quindi, ad esempio:

- se la **società residente ha distribuito utili maturati nell'anno 2017 ad una persona fisica non imprenditore con una partecipazione qualificata**, gli importi devono essere **tassati in dichiarazione (quadro RL)** nella **misura del 58,14%**; la società dovrà quindi compilare il **quadro SI** e il **quadro SK** del modello 770,
- se la **società residente ha distribuito utili maturati nell'anno 2018**, con applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, si renderà necessario compilare il **quadro SI** ma **non il quadro SK**. La ritenuta operata e versata dovrà essere poi indicata nel **quadro ST**.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che la compilazione del modello 770 si rende necessaria soltanto in caso di **erogazione dei dividendi**: la **semplice delibera assembleare**, non seguita da alcuna corresponsione ai soci entro l'anno 2019, **esclude invece la trasmissibilità dei dati con il modello 770/2020**.

Alcune peculiarità assistono poi il caso della **cessione delle quote**.

L'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 461/1997](#) prevede infatti che i **notai, nonché gli intermediari professionali, che comunque intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies**), Tuir, devono rilasciare alle parti la relativa certificazione.

Gli stessi **soggetti** devono poi comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente: sarà quindi compito dell'intermediario comunicare, nel modello 770, le operazioni **che possono generare redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies**), Tuir, tra i quali figurano le plusvalenze da cessione a

titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate.

Le violazioni degli obblighi appena richiamati, per effetto delle quali risulti **impedita l'identificazione dei soggetti** cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la **sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5.164,57**.